

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

Affidamento in concessione, mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs. n. 36/2023, del servizio di somministrazione di bevande e snack tramite distributori automatici presso le sedi dell'Università per Stranieri di Siena, per la durata di 5 anni.

CUI : S80007610522202600001

CPV: 42933000-5; 55511000-5 , 15894500-6

SOMMARIO

Titolo I - Oggetto, durata e valore della Concessione	3
Art. 1 Oggetto e durata della concessione	3
Art. 2 Valore della Concessione – Equilibrio economico-finanziario	4
Art. 2.1 Controprestazione e valore stimato della Concessione	4
Art. 2.2 Equilibrio economico-finanziario	4
Art. 2.3 Riequilibrio economico-finanziario	5
Titolo II - Distributori automatici	5
Art. 3 Caratteristiche dei distributori automatici e descrizione del servizio	5
Art. 4 Manutenzione, pulizia e gestione dei guasti	8
Art. 5 Installazione e lavori	9
Art. 6 Prodotti di consumo	10
Art. 7 Variazioni di generi rispetto all’offerta	11
Art. 8 Prezzo dei prodotti di consumo	11
Art. 9 Spese di esercizio e canoni di gestione	12
Art. 10 Installazione e gestione di appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti	12
Titolo III - Relazione CAM	12
Art. 11 Relazione CAM	13
Art. 12 Reportistica	13
Titolo IV - Garanzie, soggetti e istituti della fase esecutiva	13
Art. 13 Garanzia definitiva	13
Art. 14 Disposizioni sul personale	14
Art. 15 Risoluzione del contratto	14
Art. 16 Clausola risolutiva espressa	15
Art. 17 Recesso	16
Art. 18 Penali	16
Art. 19 Subappalto	17
Art. 20 Esecuzione o completamento del servizio nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell’affidamento con l’esecutore designato	17
Art. 21 Modifiche del contratto durante il suo periodo di efficacia e sospensione dell’esecuzione	18
Art. 22 Verifiche e controlli	18
Art. 23 Responsabile del contratto, Direttore dell’esecuzione del contratto e Comitato di vigilanza	19
Art. 24 Tracciabilità dei flussi finanziari	19
Art. 25 Responsabilità del Concessionario e coperture assicurative	19
Art. 26 Norme di sicurezza e DUVRI	20
Art. 27 Divieto di cessione del contratto	20
Art. 28 Spese contrattuali e foro competente	20
Art. 29 Riservatezza delle informazioni	20

TITOLO I – OGGETTO, DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE

ART. 1 – OGGETTO E DURATA DELLA CONCESSIONE

1. Il presente Capitolato regola i rapporti tra l'Università per Stranieri di Siena (di seguito Università o Ateneo) e l'Operatore economico aggiudicatario (di seguito Operatore economico o Concessionario) ed ha per oggetto l'affidamento della concessione che consiste nelle seguenti attività:
 - a) Servizio di somministrazione di bevande e snack mediante l'installazione, manutenzione, pulizia e rifornimento di distributori automatici ubicati presso alcuni locali dell'Università indicati nell'Allegato 1 - "Elenco distributori automatici e loro collocazione" al capitolato, per un totale complessivo di 13 distributori automatici.
 - b) Disinstallazione, rimozione e ritiro dei distributori automatici al termine della concessione o quando richiesto dall'Università, con il contestuale ripristino degli spazi dati in concessione.
2. L'Università si riserva la facoltà di:
 - a) Ridurre il numero dei distributori automatici nel limite di cui all'art. 22 del presente capitolato, anche nell'ottica di attuare politiche di risparmio energetico;
 - b) Rimodulare gli spazi secondo le eventuali future esigenze logistiche e/o organizzative;
 - c) Destinare nuovi spazi a servizi di ristorazione tradizionale (non automatica) durante il periodo di vigenza del contratto, senza che nulla possa essere eccepito dal Concessionario;
 - d) Affidare a terzi locali interni agli immobili e/o spazi esterni per attività di ristorazione e/o catering senza che nulla possa essere eccepito dal Concessionario.
3. I distributori automatici saranno del tipo:
 - a) Distributori di bevande calde;
 - b) Distributori refrigerati per bibite e alimenti;
 - c) Distributori combinati di bevande calde, bibite e alimenti.
4. Si evidenzia che l'Università ha concesso in comodato d'uso gratuito all'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, per la durata di 60 mesi a decorrere dal 27/07/2024, uno spazio, presso la sede didattica in Piazzale Rosselli nn. 27/28, da adibire a distribuzione pasti e caffetteria e, in particolare, all'erogazione di pasti agli studenti universitari in possesso della "Carta Studenti della Toscana" e degli altri soggetti debitamente autorizzati dalle parti, con espresso divieto di mutamento della destinazione. I servizi offerti nel punto ristoro comprendono pasti pronti da asporto caldi provenienti da altro centro cottura, oltre ad un servizio caffetteria, e sono erogati alle condizioni e tariffe previste per l'accesso alle mense universitarie.
5. La concessione ha durata di cinque anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o da data successiva indicata nel contratto, oppure – in caso di esecuzione d'urgenza – nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione.
6. Contestualmente alla stipula del contratto, o all'esecuzione d'urgenza, il Concessionario presenta al Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) una proposta di calendario per l'installazione dei distributori. Previo confronto con l'Operatore economico uscente (cui compete la disinstallazione dei distributori attualmente in uso), il DEC approva la proposta di calendario con le eventuali modifiche necessarie a garantire il più possibile la continuità del servizio nelle singole sedi.

ART. 2 – VALORE DELLA CONCESSIONE – EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Art. 2.1 Controprestazione e valore stimato della Concessione

1. Al Concessionario è riconosciuto il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente i servizi oggetto del contratto (conformemente alle condizioni stabilite nel presente capitolato)

2. speciale e a quelle offerte in sede di gara e risultanti dall'aggiudicazione), con assunzione a proprio carico del rischio operativo legato alla gestione dei servizi medesimi, ai sensi dell'art. 177, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.. La controprestazione a favore del Concessionario consiste unicamente nelle entrate derivanti dalla somministrazione agli utenti dei prodotti erogati a mezzo di distributori automatici.
3. La controprestazione, così determinata, è omnicomprendente di tutte le prestazioni richieste.
4. Il servizio di gestione dei distributori automatici è destinato a soddisfare le esigenze di un'utenza (quantificata nelle premesse del presente capitolato) composta prevalentemente da studenti universitari e dal personale universitario, oltre che da ospiti occasionali.
5. L'aggiudicazione della concessione viene effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, secondo quanto indicato nel disciplinare di gara.
6. Il valore complessivo della concessione, per tutta la durata contrattuale, è presuntivamente determinato in € 195.000,00 IVA esclusa, di cui:
 - a) € 162.500,00 IVA esclusa calcolato sulla base degli incassi stimati per tutta la durata della concessione (5 anni);
 - b) € 32.500,00 IVA esclusa, per eventuale applicazione del quinto d'obbligo di cui all'art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

Si precisa che tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l'Università e pertanto non è garantita la realizzazione di alcun volume minimo di affari al Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio operativo inerente la gestione del servizio in parola, risultando determinanti le scelte strategiche e commerciali che verranno adottate dallo stesso per la gestione del servizio. Eventuali variazioni di qualunque entità non potranno dar luogo a rivalsa alcuna da parte del Concessionario in quanto rientranti nell'alea normale di tale tipologia di contratto. L'Università, ai fini della determinazione del valore suddetto si è basata sui fatturati dichiarati dal precedente Concessionario, e su una previsione di consumi che tiene conto della contestuale presenza del bar-caffetteria in funzione nella sede di Piazzale Rosselli nn. 27/28.

Il valore della Concessione sarà adeguato a quello del PEF presentato in gara dal Concessionario se di importo superiore rispetto a quello stimato dall'Università.

7. Il valore della Concessione comprende i costi della manodopera stimati dall'Università, sulla base dei dati forniti dal precedente gestore (CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi-CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA- codice CNEL H011) in **€ 47.500,00** (per cinque anni). L'Università, valutate le caratteristiche e le modalità di esecuzione della Concessione in oggetto, ha stimato pari a **€ 500,00** (per cinque anni) i costi per oneri relativi alla sicurezza necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenze, come indicato nel DUVRI.

Art. 2.2 Equilibrio economico-finanziario

1. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione, di cui all'art. 177, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, sono costituiti dal rispetto delle condizioni di equilibrio economico (convenienza economica).

Art. 2.3 Riequilibrio economico-finanziario

1. Al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al Concessionario e che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario della concessione, il Concessionario può
- 2.

chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della stipula del contratto.

3. In sede di revisione non è consentito concordare modifiche che alterino la natura del contratto di concessione o modifiche sostanziali che, se fossero contenute nella procedura iniziale di aggiudicazione della concessione, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione della concessione.
4. La revisione del Piano Economico-Finanziario, da attuarsi previa adeguata istruttoria da parte dell'Università, è finalizzata a determinare il ripristino dell'indicatore di cui all'art. 2.2 nei limiti di quanto necessario alla neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più fatti incidenti sui presupposti e sulle condizioni di base dell'equilibrio economico-finanziario. Al verificarsi di una delle fattispecie di cui al comma 1 del presente articolo, il concessionario ne dà comunicazione per iscritto all'Università con l'esatta indicazione dell'evento che ha determinato la variazione dell'equilibrio e mediante la presentazione della seguente documentazione a supporto di tale richiesta:
 - a) Piano Economico-Finanziario, in formato editabile, in disequilibrio;
 - b) Piano Economico-Finanziario, in formato editabile, che riproduca la proposta di revisione;
 - c) relazione esplicativa al Piano Economico-Finanziario revisionato, che illustri anche i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione;
 - d) proposta di atto aggiuntivo per il recepimento nel contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario revisionato.
5. La revisione del Piano Economico-Finanziario potrà prevedere, a titolo esemplificativo, in via alternativa o congiunta:
 - a) la variazione del canone di gestione;
 - b) il pagamento di importi (una tantum o periodici) a titolo di indennizzo;
 - c) l'anticipazione o proroga del termine di scadenza della Concessione;
 - d) la rideterminazione degli investimenti da realizzare e/o dei servizi da erogare e/o delle tariffe.
6. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico-finanziario le parti possono recedere dal contratto. In tal caso, al concessionario sono rimborsati gli importi di cui all' art. 190, comma 4, lettere a) e b) del D. Lgs. n. 36/2023, a esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.

TITOLO II – DISTRIBUTORI AUTOMATICI

ART. 3 – CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

1. Tutti i distributori automatici dovranno:
 - a) Consentire l'erogazione di bevande calde, bevande fredde, snack preconfezionati;
 - b) Essere provviste di idonea omologazione a marchio CE, e di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi dell'UE (es. IMQ) e rispettare le norme CEI 61-233 (riferimento europeo EN 60335-2-75 "norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita", essere di nuova fabbricazione o, comunque, essere state introdotte sul mercato non anteriormente all'anno 2022.
 - c) I distributori che erogano caffè e bevande calde solubili, ove tecnicamente possibile, devono essere direttamente allacciati alla rete idrica e dotati di sistemi di trattamento dell'acqua in accordo con quanto previsto dal citato decreto del Ministero della salute 7 febbraio 2012, n. 25. Le caldaie di riscaldamento dell'acqua devono essere in acciaio inox o in altri materiali

che garantiscano la conformità al regolamento (CE) n. 1935/2004 del 27 ottobre 2004. **(rif. DM CAM par. 2.1.4);**

- d) essere rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e delle macchine ed alle norme di prevenzione incendi ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e del D. Lgs. 17/2010 (direttiva macchine), nonché rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalle specifiche leggi di settore;
- e) essere conformi alle prescrizioni di cui all'art. 32 del D.P.R. 327/1980 e alle normative nazionali e comunitarie in materia di disciplina igienico-sanitaria della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande (D.M. Ministero della Salute n. 25/2012 e s.m.i.);
- f) essere provvisti di adeguate protezioni come involucri e quant'altro necessario contro il contatto accidentale delle parti attive da parte dell'utilizzatore;
- g) i sistemi di refrigerazione delle apparecchiature devono rispettare i requisiti ambientali previste dalle norme vigenti in materia;
- h) essere, in ogni caso, in perfetto stato, tale da garantire la piena funzionalità ed efficienza, continuativamente, 24 ore su 24, per tutto il periodo previsto dalla concessione;
- i) tutte le macchine distributrici refrigerate (sia quelle combinate che quelle singole) come definite nella normativa EN 50597:2018 ("Energy consumption of vending machines") dovranno essere conformi al Regolamento Europeo 2019/2024 (Ecodesign) e dovranno avere la classe energetica almeno "C" come definita dal Regolamento Delegato (UE) 2019/2018 della Commissione dell'11 marzo 2019, (Energy Labelling) e secondo la normativa EN 50597:2018 ("Energy consumption of vending machines"). Le macchine distributrici sopra citate dovranno esporre sul pannello frontale in modo chiaro e leggibile l'etichetta energetica (energy label) conforme al Regolamento UE 2019/2018
- j) i distributori con funzione refrigerante contengono gas refrigeranti con potenziale di GWP inferiore o uguale a 9 (4 a decorrere dal primo gennaio 2026) e, ove reperibili sul mercato di riferimento, tali gas refrigeranti sono gas naturali, quali anidride carbonica (CO₂), ammoniaca (NH₃) e idrocarburi (HC) **(rif. DM CAM 2.1.4).**
- k) essere collocate all'interno dei locali dell'Università previo accordo con l'Area Acquisti Centralizzati e Servizi Tecnici dell'Università;
- l) essere munite di gettoniera che accetta esclusivamente monete da euro 0,05, 0,10, 0,20, 0,50, 1,00 e 2,00 ed erogare il resto;
- m) essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all'interno che all'esterno, tali da garantire l'assoluta igienicità dei prodotti distribuiti;
- n) avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni;
- o) avere una temperatura interna idonea per la conservazione dell'alimento, contestualmente disporre il blocco della distribuzione quando la temperatura di conservazione si allontani dai limiti prestabiliti;
- p) riportare una targhetta con il nominativo e la ragione sociale del Concessionario ed il suo recapito nonché il nominativo e il recapito telefonico del Responsabile a cui rivolgersi in caso di urgenza, al fine di consentire l'immediata segnalazione di guasti e malfunzionamenti da parte degli utenti;
- q) essere facilmente utilizzabili dagli utenti con disabilità.
- r) rendere evidente ai consumatori le caratteristiche dei prodotti destinati ai soggetti con diverse fattispecie di restrizioni dietetiche; rendere riconoscibili da parte del consumatore i prodotti biologici, così come quelli provenienti dal commercio equo e solidale, anche, ad esempio, collocandoli in spazi dedicati segnalati nel distributore; esporre le informazioni relative ai prodotti con minor contenuto di zucchero, sodio, grassi anche all'esterno

dell'apparecchiatura, per facilitare la corretta selezione degli alimenti più appropriati per l'utenza (**rif. DM CAM par. 2.2.6**).

- s) fornire indicazioni per l'utenza sui materiali con cui sono realizzati gli imballaggi, nonché i mescolatori e le posate per il consumo dei prodotti presenti nel distributore, per consentire un corretto conferimento nel contenitore di destinazione (**rif. DM CAM par. 2.2.6**).

Le caratteristiche di cui sopra devono essere documentate attraverso dichiarazione di conformità rilasciata dalla ditta costruttrice, da consegnare per ogni distributore, dopo l'installazione unitamente alle schede tecniche ed energetiche.

2. In particolare, le macchine distributrici di bevande calde dovranno:

- a) avere il macinacaffè incorporato, per erogare caffè espresso senza necessità di cialde o capsule. Solo qualora gli spazi non consentano di installare distributori con tale specifica tecnica o i ridotti consumi previsti non consentano di garantire la qualità del caffè in chicchi, è consentito l'uso dei monoporzionati. Il distributore deve essere dotato di doppia campana per consentire di offrire due miscele diverse, a meno che, per esigenze di spazio o per gli scarsi consumi stimati, sia necessario installare modelli di macchine di minori dimensioni, prive di doppia campana. (**rif. DM CAM par. 2.1.4**)
- b) avere una capace autonomia di bicchierini e mescolatori che dovranno essere realizzati rispettivamente in carta e in legno, derivanti da foreste gestite con criteri di eco-sostenibilità e certificate FSC, PEFC o equivalente, realizzati con materiale compostabile conformi alla norma UNI EN. 13432;
- c) non erogare automaticamente zucchero ma consentire all'utente di aggiungerlo solo impostando un apposito selettore tramite il quale la quantità massima di zucchero erogabile per ciascuna bevanda deve essere di quattro grammi. (**rif. DM CAM par. 2.1.4**);
- d) prevedere, per l'erogazione del bicchiere monouso, il pagamento di un prezzo o extracosto pari a cinque centesimi di euro oltre al prezzo della bevanda, qualora il distributore sia dotato di sensore per il rilevamento della tazza riutilizzabile. In caso di inserimento della tazza riutilizzabile non verrà erogato il bicchiere né addebitato l'importo. Tali sensori devono essere sempre installati nei distributori nuovi di fabbrica (**rif DM CAM par. 2.1.4**).

3. Il Concessionario dovrà:

- a) essere in possesso, per tutta la durata della concessione, dei requisiti professionali e morali e delle specifiche autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività oggetto di concessione; l'eventuale sospensione o revoca o altro provvedimento di ritiro da parte delle autorità sarà causa di risoluzione del contratto: tali provvedimenti, unitamente a quelli comportanti la modifica delle autorizzazioni, dovranno essere immediatamente comunicati all'Università;
- b) possedere Autorizzazione Sanitaria o certificato, rilasciati dall'Autorità Sanitaria o da altro soggetto competente, attestante il numero di registrazione in conformità al Reg. CE 852/2004 del deposito/stabilimento dove verranno stoccati i prodotti alimentari o generi di conforto utilizzati per il rifornimento dei distributori;
- c) effettuare, a propria cura e spese, e nel rispetto della normativa vigente, l'installazione e gli allacciamenti delle macchine distributrici nei punti che gli verranno assegnati, prelevando corrente elettrica ed acqua ove previsto; l'installazione, gli allacciamenti e gli approvvigionamenti dovranno essere effettuati a regola d'arte, secondo le norme vigenti;
- d) provvedere, senza oneri per l'Università, al completo e corretto conferimento nel ciclo di riutilizzo o riciclo degli imballaggi ed altri materiali di risulta derivanti dalle operazioni di installazione dei distributori;
- e) presentare tutte le istanze e comunicazioni alle competenti Autorità per lo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato speciale d'oneri;

- f) realizzare tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria per assicurare il perfetto funzionamento dei distributori;
- g) garantire assistenza per guasto/esaurimento prodotti secondo quanto indicato nell'art. 4 del presente Capitolato.
- h) effettuare la contabilizzazione degli incassi dei distributori automatici secondo le vigenti disposizioni in materia. Ai sensi dell'art. 2 del D. 127/2015 e come meglio dettagliato dal comunicato dell'Agenzia delle Entrate del 30/06/2016, i distributori dovranno essere censiti on line presso la suddetta Agenzia ai fini della trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri;
- i) adottare apposite misure per prevenire gli sprechi alimentari. In caso di rischio di sprechi e tenendo conto del trend di consumo che emerge dal monitoraggio dei dati di vendita, i prodotti, sulla base di un progetto da condividere con il DEC, sono donati dal Concessionario, entro la scadenza della "Shelf-life" ossia il "termine minimo di conservazione del prodotto", ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ovvero ai soggetti indicati nell'art. 13 della Legge 19 agosto 2016, n. 166 che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita di prodotti alimentari (**rif. DM CAM par. 2.2.4**).

4. L'Università:

- a) si assume l'obbligo di fornire l'energia elettrica e l'acqua necessarie per il funzionamento delle macchine distributrici secondo le caratteristiche (tensione, pressione, ecc.) disponibili e le condizioni logistiche dei locali; ove, in alcune ubicazioni, limitatamente alle macchine distributrici di bevande calde, non fosse possibile o eccessivamente oneroso per l'Università procurare al Concessionario l'allacciamento alla conduttura idrica, sarà onere del concessionario utilizzare distributori muniti di taniche; non sarà ammesso in ogni caso l'uso di gas combustibili;
- b) si riserva comunque la facoltà di richiedere in ogni momento lo spostamento delle apparecchiature in sede diversa, con oneri a carico del Concessionario, come meglio precisato all'art. 5.2;
- c) si riserva di eseguire ulteriori controlli fisici, chimici e microbiologici su alimenti, superfici e acqua di approvvigionamento ai sensi dell'art. 23 del Capitolato.
- d) potrà applicare penali/risarcimenti per eventuali inadempienze, ritardi o per il mancato rispetto dei parametri di gestione della qualità dei prodotti.
- e) si riserva di autorizzare la sostituzione dei prodotti offerti in fase di gara dal Concessionario, anche con riferimento al tipo di imballaggio, e l'eventuale introduzione di nuovi prodotti, ai sensi dell'art. 7 del presente capitolato.

ART. 4 – MANUTENZIONE, PULIZIA E GESTIONE DEI GUASTI

1. Entro trenta giorni dalla decorrenza contrattuale e, successivamente, a cadenza annuale, deve essere trasmesso, al DEC, il calendario delle specifiche attività di manutenzione e pulizia programmate sulle apparecchiature installate e gestite nell'ambito del servizio (ad esempio, le operazioni di pulizia delle serpentine dei condensatori; il settaggio delle temperature; la sostituzione dei filtri delle apparecchiature microfiltranti etc.), coerente con le indicazioni fornite nei manuali tecnici di istruzioni per l'uso e la manutenzione del fabbricante. Istruzioni per l'uso e la manutenzione del fabbricante. Le operazioni di pulizia devono essere opportunamente concordate tenendo conto delle esigenze correlate al numero di utenti.
I manuali tecnici di istruzioni per l'uso e la manutenzione del fabbricante devono essere trasmessi unitamente alla comunicazione della prima programmazione delle attività di manutenzione. In un registro, da esibire su richiesta del DEC, devono essere annotate e descritte le operazioni di manutenzione e pulizia (**rif. DM CAM par. 2.2.5**).

2. Il Concessionario dovrà, comunque, effettuare almeno un intervento di rifornimento, pulizia e manutenzione ordinaria dei distributori ogni due giorni lavorativi, o con frequenza maggiore, a seconda dei giorni di apertura indicati nell'Allegato 1 - "Elenco distributori automatici e loro collocazione" al capitolato, e comunque all'occorrenza assicurare la rigorosa pulizia interna ed esterna delle apparecchiature tale da garantire un'ottimale condizione igienica delle stesse.
3. Il Concessionario dovrà garantire la costante pulizia e l'igiene dei distributori installati, procedere al periodico controllo dei medesimi, stoccare e conservare a magazzino i prodotti utilizzati nei distributori, in conformità alle prescrizioni del "Manuale di corretta prassi igienica per la distribuzione automatica di alimenti e bevande di CONFIDA", edizione 2018, validato dal Ministero della Salute sulla base del Regolamento (CE) n. 852/2004 del 29 aprile 2000 sull'igiene dei prodotti alimentari. A maggiore tutela del servizio verso i consumatori, il gestore si dota di certificazione "TQS Vending" (rif. **DM CAM par. 2.2.5**).
4. La pulizia deve prevedere la rimozione dei rifiuti e dei residui prodotti a seguito degli interventi manutentivi, nel rispetto della normativa comunale vigente in materia di raccolta differenziata.
5. Eventuali disservizi saranno segnalati, a mezzo posta elettronica, al Responsabile del contratto (individuato dal Concessionario ai sensi dell'art. 24), dal DEC.
6. In caso di segnalazione per guasto, il Concessionario deve intervenire entro 3 ore lavorative dalla segnalazione medesima, se effettuata dalle ore 8,00 alle ore 17,00 e ciò per tutti i giorni dell'anno (esclusi i sabati, le domeniche, le festività e i periodi di chiusura relativi ad ogni singola struttura) e dovrà assicurare in tale orario la reperibilità di un operatore. Il medesimo servizio di reperibilità ed i tempi di intervento dovranno essere garantiti anche il sabato e i festivi in quelle strutture ove è prevista l'apertura in tali periodi, come indicato nell'Allegato 1. Qualora l'entità del guasto non consenta la riparazione dell'apparecchiatura entro le 8 ore lavorative dall'intervento seguito alla segnalazione, il concessionario ha l'obbligo di sostituire l'apparecchiatura medesima entro i successivi 7 giorni lavorativi, a propria cura e spese, con altra apparecchiatura di eguali o superiori caratteristiche.
7. In caso di chiamata o segnalazione per esaurimento, anche parziale, di prodotti e/o ingredienti a disposizione nei distributori, il Concessionario deve intervenire entro 5 ore lavorative dalla chiamata medesima, se effettuata dalle ore 8,00 alle ore 17,00 e ciò per tutti i giorni dell'anno (esclusi i sabati, le domeniche, le festività e i periodi di chiusura relativi ad ogni singola struttura) e dovrà assicurare in tale orario la reperibilità di un operatore. Il medesimo servizio di reperibilità ed i tempi di intervento dovranno essere garantiti anche il sabato e i festivi in quelle strutture ove è prevista l'apertura in tali periodi, come indicato nell'Allegato 1.
8. Il Concessionario, prima dell'inizio del servizio, dovrà fornire all'Università l'elenco dettagliato della programmazione ordinaria degli orari dei rifornimenti per singola struttura interessata ed il nominativo degli addetti al servizio.
9. Entro trenta giorni dalla decorrenza contrattuale è altresì inviato al DEC un "Piano per la riduzione dei consumi energetici", che indichi, sulla base della rilevazione delle pratiche di consumo degli utenti e delle tipologie di prodotti presenti in ciascun distributore, le modalità operative da impostare (ad esempio la modalità stand-by tenendo conto delle fasce reali di utilizzo delle macchine, le temperature specifiche per categoria alimentari) in ciascun distributore al fine di garantire contestualmente la riduzione dei consumi energetici e le adeguate condizioni igienico sanitarie dei prodotti ivi contenuti (rif. **DM CAM par. 2.2.5**).

ART. 5 – INSTALLAZIONE E LAVORI

1. Entro 60 giorni dalla data indicata dall'Università, il Concessionario dovrà installare i distributori convenuti secondo il calendario di cui all'art. 1, comma 7. Entro il medesimo termine il

2. Concessionario dovrà presentare l'elenco dettagliato dei distributori, distinto per sito, tipologia di distributori con relative schede tecniche, e il listino delle marche e dei prezzi dei prodotti erogati, comprensivo dell'indicazione della tipologia di imballaggio per ciascun prodotto. È onere del Concessionario esaminare previamente i siti di ubicazione dei distributori, segnalare all'Università quelli ritenuti non idonei alla loro installazione, e proporre all'Università diversa ubicazione degli stessi, ove necessario anche al fine del rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza. L'avvenuta installazione di ciascun distributore dovrà essere comunicata tempestivamente, tramite PEC, all'Università.
3. Durante lo svolgimento del contratto, l'Università si riserva la possibilità di disporre spostamenti dei distributori installati, con oneri a carico del Concessionario, in altre zone ritenute idonee. Tali spostamenti devono essere eseguiti entro 15 giorni dalla richiesta, in postazioni complete delle predisposizioni necessarie.
4. L'Università si riserva altresì la possibilità di richiedere di installare eventuali nuovi distributori, o disinstallare distributori già esistenti nel limite massimo del 20%. Tali operazioni, con oneri a carico del concessionario, devono essere eseguite entro 15 giorni dalla richiesta.
5. Nel corso del rapporto concessorio l'Università ha diritto di eseguire, o far eseguire per suo conto da terzi, sugli spazi dati in concessione, quelle verifiche o lavori che discrezionalmente ritenga necessario effettuare, previa adeguata comunicazione al concessionario, che, comunque, non può negare il relativo consenso.
6. Qualora, per l'effettuazione di lavori negli spazi concessi o nelle immediate vicinanze del luogo ove è posizionato il distributore, l'Università debba chiedere al Concessionario di provvedere allo spostamento delle apparecchiature, la stessa Università dovrà individuare, qualora possibile, un altro spazio idoneo per la momentanea collocazione dei distributori stessi.
7. Allo scadere del rapporto contrattuale il Concessionario dovrà liberare gli spazi concessi e provvedere ai necessari ripristini il prima possibile e, comunque, non oltre 60 giorni lavorativi dalla comunicazione dell'Università.

ART. 6 – PRODOTTI DI CONSUMO

1. I prodotti posti in vendita dovranno essere di ottima qualità, non scaduti, rispettare la normativa vigente in materia di HACCP, e conformi alle norme vigenti in materia di prodotti alimentari. Le Ditte produttrici degli stessi dovranno essere in possesso del manuale HACCP e della documentazione di autocontrollo, completa di schede, documenti di conformità e/o dei risultati degli eventuali test di laboratorio effettuati. L'Università avrà la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti qualora, per qualsiasi motivo, non ne ritenga opportuna l'erogazione.
2. Il Concessionario avrà l'obbligo di costituire, prima dell'inizio del contratto, un deposito/stabilimento per la distribuzione dei prodotti ubicato entro la Regione Toscana (con i requisiti di cui all'art. 3, comma 3 lett. b).

Tipologie e le specifiche dei prodotti erogati:

A) BEVANDE CALDE (rif. DM CAM par. 2.2.2.2)

Nei distributori di caffè a doppia campana, una delle due miscele di caffè deve essere biologica o proveniente da commercio equo e solidale, in possesso di specifica certificazione o logo che attesti l'adesione del produttore ad una iniziativa multistakeholder iniziative quali il Fairtrade Labelling Organizations (FLO-cert), il World Fair Trade Organization (WFTO) o equivalenti o certificata DTP 114. Dal primo di gennaio 2025 tutti i granulati solubili, incluse le preparazioni per le bevande a base di tè e a base di cacao, devono avere un contenuto massimo di zuccheri di 6 grammi per 100 ml. di prodotto erogato. Se sono presenti più prodotti a base di cacao, almeno uno di questi, in alternativa ad avere un contenuto massimo di zuccheri di 6 grammi per 100 ml. di prodotto erogato, può essere

biologico o proveniente da commercio equo e solidale nell'ambito di uno schema di certificazione riconosciuto o di una multistakeholder iniziative quale il Fairtrade Labelling Organizations, il World Fair Trade Organization o equivalenti oppure sono in possesso di una certificazione riconosciuta dalla Commissione europea che ne garantisca la sostenibilità ambientale, inclusa l'origine non da terreni ad alta biodiversità e ad elevate scorte di carbonio, così come definiti dall'art. 29 della direttiva (UE) n. 2018/2001 (1), riferita ai prodotti alimentari o, nel caso della cioccolata, di una certificazione che garantisca la tracciabilità dei prodotti secondo lo standard internazionale ISO 34101 sul cacao sostenibile.

B) BEVANDE FREDE (rif. DM CAM par. 2.2.2.1):

- a) L'acqua minerale in vendita deve essere imballata in formati di capacità non inferiore ai 50 cl.. Per le altre bevande, ad esempio, i nettari di frutta, tè freddo, bibite, almeno un prodotto deve essere privo di edulcoranti aggiunti, almeno un prodotto deve avere contenuto massimo di zuccheri aggiunti pari a 2,5 gr./100 ml e almeno un prodotto deve essere biologico, quindi per un totale di almeno tre prodotti offerti. Due o più di tali specifiche (privo di edulcoranti aggiunti, contenuto massimo di zuccheri aggiunti pari a 2,5 gr./100 ml e biologico), possono essere considerate cumulativamente in un unico prodotto tra quelli offerti. Per quanto riguarda i prodotti biologici, se questi sono a base di frutta tropicale, in alternativa all'essere biologico, il prodotto può provenire da commercio equo e solidale, in possesso di specifica certificazione o logo che attesti l'adesione del produttore ad una multistakeholder iniziative quali il Fairtrade Labelling Organizations (FLO-cert), il World fair Trade Organization (WFTO) o equivalenti.

C) ALIMENTI SOLIDI PRE-CONFEZIONATI O FRESCI:

- a) **specifiche per le etichette:** le indicazioni sui prodotti erogati dovranno riportare, secondo le vigenti disposizioni, l'etichetta nutrizionale, la denominazione legale e merceologica del prodotto, con gli ingredienti in ordine decrescente, l'eventuale presenza di additivi, coloranti e di relativa sede dello stabilimento di produzione e confezionamento;
- b) **specifiche per i contenitori:** Le bottiglie e le vaschette in plastica utilizzate per i prodotti offerti, devono contenere almeno il 25% di materiale riciclato. L'Università si riserva la possibilità di chiedere la modifica delle caratteristiche dei contenitori impiegati in base all'evoluzione dei materiali in un'ottica di maggiore sostenibilità ambientale. (rif. DM CAM par. 2.1.6).
- c) **per le specifiche sui prodotti** si rimanda al **DM CAM par. 2.2.2.5; 2.2.2.7; 2.2.2.8; 2.2.2.9.; 2.2.2.11.).**

ART. 7 – VARIAZIONI DI GENERI RISPETTO ALL'OFFERTA

1. Per esigenze di carattere stagionale o per mutate preferenze dei consumatori, il Concessionario potrà, solamente dietro autorizzazione scritta dell'Università, sostituire alcuni prodotti tra quelli presentati prima dell'inizio del servizio.
2. Nuovi prodotti non indicati prima dell'inizio del servizio dal Concessionario potranno essere successivamente posti in vendita solamente dietro autorizzazione scritta dell'Università, con cui dovrà essere concordata la tipologia di prodotto ed il prezzo di vendita, prezzo che seguirà poi le regole generali.
3. I prodotti indicati prima dell'inizio del servizio o sostituiti come sopra previsto dovranno essere sempre presenti nei distributori, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 19 del presente capitolato.
4. L'Università potrà richiedere l'inserimento di altri prodotti alimentari anche in ragione delle preferenze dell'utenza.

ART. 8 – PREZZO DEI PRODOTTI DI CONSUMO

1. I prezzi di vendita dei prodotti devono essere esposti in modo visibile all'utenza e devono essere identici per tipologia di prodotti in tutte le apparecchiature.
2. Il prezzo dei prodotti inseriti nell'Allegato 1 - "Elenco prodotti con prezzo fisso" al capitolato non potrà essere superiore a quello indicato dall'Università nel documento stesso.
3. Il Concessionario, per la tipologia dei prodotti non specificati nel documento di cui sopra, potrà praticare prezzi diversificati in ragione della qualità e marca dei prodotti inseriti nei distributori.
4. Il Concessionario, prima dell'inizio del servizio dovrà fornire l'elenco dei prodotti che intenderà inserire nei distributori automatici, indicando la marca e l'effettivo prezzo che verrà praticato per gli stessi.
5. La revisione dei prezzi offerti in sede di gara e dei prezzi massimi degli altri prodotti elencati dal Concessionario, per gli anni successivi al primo, avviene, ai sensi di quanto previsto dall'art. 189, c. 1, lett. a) del D. Lgs. 36/2023, mediante apposita istruttoria da parte dell'Università, con riferimento alle variazioni percentuali degli indici sintetici di cui all' art. 60, comma 3, lett. b) del D. Lgs. 36/2023.

ART. 9 – SPESE DI ESERCIZIO E CANONI DI GESTIONE

1. Saranno a carico dell'Università le spese relative alle utenze.
2. Sono a carico del Concessionario tutte le spese per la messa in sicurezza delle apparecchiature.
3. Ogni altra spesa sarà a carico del Concessionario.
4. Il Concessionario corrisponderà all'Università il canone di gestione, per ciascun distributore effettivamente installato.
5. L'ammontare complessivo annuale del canone di gestione dovrà essere pagato in due rate semestrali, entro i 10 giorni del mese successivo alla scadenza.
6. Il mancato pagamento del canone, trascorsi 60 giorni dalla scadenza semestrale, potrà essere causa di risoluzione della concessione.
7. Il Concessionario avrà comunque l'obbligo di corrispondere i canoni dovuti con gli interessi legali per ritardato pagamento all'Università che a tal fine potrà rivalersi anche sulla cauzione definitiva.
8. Il canone annuo di gestione, per ciascun distributore, è pari ad euro 350,00 oltre IVA, dovuta come per legge al momento del pagamento. Nel caso di nuove installazioni o rimozioni, il canone di gestione, in aumento o in diminuzione, per ciascun distributore verrà calcolato secondo quanto previsto dal presente capitolato speciale.
9. Il concessionario, entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza di ogni anno di concessione, è obbligato a comunicare al RUP della stazione appaltante il fatturato annuo complessivo derivante dal presente contratto che dovrà corrispondere ai dati trasmessi all'Agenzia delle Entrate, in ordine ai quali la stazione appaltante potrà effettuare la verifica di veridicità presso i competenti Enti.
L'offerente dovrà indicare, nell' offerta economica, la percentuale da applicare sull'eccedenza di fatturato annuo comunicato rispetto a quello del Piano Economico e Finanziario indicato anno per anno dall'Università, impegnandosi a versare all'Università l'importo corrispondente, in aggiunta al canone annuo. Le modalità per la formulazione dell'offerta economica sono riportate nel disciplinare di gara.

ART. 10 – INSTALLAZIONE E GESTIONE DI APPOSITI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

1. Nel rispetto di quanto previsto dai CAM per l'affidamento dei servizi di pulizia di edifici (approvato con decreto ministeriale n. 51 del 29 gennaio 2021, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 42 del 19 febbraio 2021), in cui la clausola contrattuale sub C, c) , n. 6 sulla gestione dei rifiuti, i rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le modalità di conferimento stabilite dal comune di Siena (SI). Per consentire, quindi, un corretto recupero dei diversi materiali, l'Università prevede la

collocazione, presso le macchine distributrici di alimenti e bevande, di contenitori per la raccolta differenziata con caratteristiche conformi alla norma tecnica UNI 11686 « Waste visual elements », con istruzioni chiare riguardo ai materiali da conferirvi, tenendo conto delle tipologie di prodotti ed imballaggi presenti nel distributore e delle istruzioni sulla suddivisione ed il conferimento dei rifiuti impartite a livello territoriale (rif. **DM CAM 2.2.3**).

TITOLO III - RELAZIONE CAM E SISTEMA INFORMATIVO

ART. 11 - RELAZIONE CAM

1. Come previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 9 aprile 2025 *"Aggiornamento dei criteri ambientali minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili"*, l'Operatore Economico predispone, all'interno dell'offerta tecnica, una "Relazione CAM" in cui descrive le scelte adottate e le verifiche di conformità, allegando la relativa documentazione, per ogni criterio ambientale di cui al presente documento così riepilogati:

Specifiche tecniche e clausole contrattuali	
Riferimento al DM CAM	Riferimento al capitolato
Par. 2.1.4 Distributori di acqua calda e bevande calde	art. 3, comma 1 lett. c), art. 3, comma 2 lett. a), lett. c e lett. d)
Par. 2.1.5 Consumi energetici e gas refrigeranti	Art. 3, comma 1 lett. i)
Par. 2.1.6 Imballaggi	Art. 6, comma 3 lett. C)
Par. 2.2.2.1 Bevande fredde	Art. 6, comma 3 lett. B) ed Elenco prodotti
Par. 2.2.2.2 Bevande calde	Art. 6, comma 3 lett. A) ed Elenco prodotti
Par. 2.2.2.3 - 2.2.2.4 - 2.2.2.5 - 2.2.2.6 - 2.2.2.7 - 2.2.2.8 - 2.2.2.9 - 2.2.2.11	Art. 6, comma 3 lett. C) ed Elenco prodotti
Par. 2.2.3 Raccolta degli imballaggi	Art. 10
Par. 2.2.4 Prevenzione degli sprechi alimentari	Art. 3, comma 3 lett. i)
Par. 2.2.5 Manutenzione delle apparecchiature e riduzione dei consumi energetici	Art. 4
Par. 2.2.6 Comunicazione	Art. 3, comma 1 lett. r) e s)

2. La Relazione CAM deve essere contenuto all'interno dell'offerta tecnica, come meglio indicato nel disciplinare di gara.
3. L'Operatore Economico, nella relazione CAM, deve riportare e descrivere la documentazione utile alla verifica di conformità al criterio, per esempio indica la denominazione o la ragione sociale del produttore dell'apparecchio, il codice identificativo e le relative schede tecniche. Il rispetto di tutti i requisiti è verificato in sede di esecuzione contrattuale. In caso di assenza dei mezzi di verifica sopra riportati, il DEC si riserva di far sottoporre a test uno o più articoli della fornitura, con costi a carico del Concessionario. A carico del medesimo permane l'obbligo di sostituire le forniture che dovessero risultare difformi.

ART. 12 - REPORTISTICA

1. Il Concessionario è tenuto a rendere disponibile, con periodicità almeno semestrale, un report, da notificare al DEC per posta elettronica, relativo al fatturato conseguito nel semestre.

TITOLO IV – GARANZIE, SOGGETTI E ISTITUTI DELLA FASE ESECUTIVA

ART. 13 – GARANZIA DEFINITIVA

1. All'atto della sottoscrizione del contratto, il Concessionario è obbligato a costituire, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dalla concessione in oggetto, nonché del risarcimento danni derivante dall'eventuale inadempimento contrattuale, una garanzia fideiussoria del 5% dell'importo contrattuale.
2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, deve essere costituita con le modalità di cui all'art. 106, comma 3, del D. Lgs. 36/2023: la fideiussione, a scelta del Concessionario, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa.
3. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Università.
4. In caso di decurtazione dell'ammontare della garanzia a seguito di applicazione di penalità, il Concessionario è obbligato a reintegrare l'importo originario della garanzia entro 10 giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta escussione.
5. In caso di risoluzione del contratto per cause imputabili al Concessionario, il soggetto garante è obbligato a versare immediatamente l'importo per il quale è stata prestata la garanzia, su semplice richiesta scritta dell'Università.

ART. 14 – DISPOSIZIONI SUL PERSONALE

1. Il Concessionario è obbligato ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi-CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA (codice CNEL H011) e negli accordi sindacali, integrativi, territoriali ed aziendali vigenti, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, etc. previste per i dipendenti dalla vigente normativa di settore.
2. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato al comma 1 del presente articolo. In tal caso, prima di procedere all'aggiudicazione, l'Università acquisisce la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'art. 110 del D. Lgs. n. 36/2023.
3. Il personale del Concessionario incaricato dell'espletamento del servizio dovrà:
 - a) essere qualificato ed esperto nello svolgimento delle mansioni cui è abilitato, e mantenere un comportamento decoroso e corretto nei riguardi dell'Università e degli utenti;
 - b) essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata da fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; il personale sprovvisto di detta tessera sarà allontanato dai locali dell'Università;

- c) essere munito, ove necessario, di adeguati strumenti di protezione ai sensi del D. Lgs. 81/2008 ed essere debitamente formato e sensibilizzato sui temi della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - d) aver frequentato specifici corsi di formazione per operatori alimentaristi, così come proposti dalla Regione Toscana, ed essere in regola con le disposizioni igienico-sanitarie regionali vigenti.
4. Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, il Concessionario è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale direttamente impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente del principale contratto in essere per il servizio di distributori automatici, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al comma 1 del presente articolo.
5. Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, il Concessionario, ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. 36/2023, assume gli impegni indicati nel disciplinare di gara.

ART. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Università può dichiarare risolta la concessione in corso di rapporto della stessa se una o più delle seguenti condizioni si verificano:
- a) la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione della concessione;
 - b) il concessionario si trovava, al momento dell'aggiudicazione della concessione, in una delle situazioni che comportano l'esclusione dalla procedura di aggiudicazione della concessione;
 - c) la Corte di giustizia dell'Unione Europea constata, in un procedimento ai sensi dell'art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che l'Italia ha violato uno degli obblighi su lei incombenti in virtù dei trattati europei per il fatto che l'Università per Stranieri di Siena ha aggiudicato la concessione in oggetto senza adempiere gli obblighi previsti dai trattati europei e dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.
2. La risoluzione della concessione per inadempimento dell'Università o del concessionario è disciplinata dagli art. 1453 e seguenti del Codice Civile.
3. L'Università potrà procedere di diritto alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
- a) in caso di gravi negligenze ed inadempienze nell'esecuzione del contratto tali da compromettere la regolarità del servizio quali: interruzione del servizio senza giustificato motivo; inosservanza dei termini essenziali di installazione convenuti; reiterate inosservanze delle norme contrattuali, di legge e/o di regolamento.
 - b) in caso di cessione totale o parziale del contratto, salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 36/2023;
 - c) in caso di vendita di generi avariati, adulterati, scaduti o contenenti sostanze nocive o comunque non previste dalle norme di igiene e sanità.
4. In caso di inadempimento accertato dall'Università, nel concorso delle circostanze previste dagli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile, si farà luogo alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere nelle forme stabilite dalla legge, senza pregiudizio della rifusione dei danni e delle spese.
5. Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità del servizio, e non indurre l'insorgenza di rischi per la salute dei consumatori, le stesse saranno formalmente contestate al Concessionario inadempiente. Dopo n. 3 contestazioni formali per le quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni del Concessionario, l'Università potrà procedere di diritto (*ipso iure*) ex art. 1456 del Codice Civile, alla risoluzione del contratto come sopra.

La risoluzione del contratto, per qualsiasi motivo, comporta l'incameramento della garanzia definitiva e il risarcimento dei danni derivanti.

6. Nei casi che comporterebbero la risoluzione della concessione per cause imputabili al Concessionario, l'Università comunica per iscritto al Concessionario.

ART. 16 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla legislazione vigente e fatto salvo l'esercizio del diritto di recesso previsto dall'art. 21 del presente capitolato, l'Università potrà procedere alla risoluzione del contratto ex art. 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa), previa dichiarazione da comunicare al Concessionario a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), nei seguenti casi:
 - a) qualora il Concessionario non corrisponda almeno due rate di canone consecutive di Concessione entro la scadenza stabilita dal presente capitolato;
 - b) qualora il concessionario interrompa senza alcuna ragione il servizio per un periodo superiore a 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi;
 - c) in caso di tossinfezioni alimentari interessanti non meno del 5% (cinque per cento) dell'utenza nel giorno in cui si verifichi l'evento;
 - d) non sia stata reintegrata la garanzia, eventualmente escussa, entro il termine di giorni 10 (dieci), lavorativi, decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Università;
 - e) mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - f) siano state applicate penali oltre la misura massima stabilita pari al 10% del valore del contratto;
 - g) ritardo nell'esecuzione anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, che verrà assegnato al Concessionario, mediante comunicazione scritta circostanziata con la quale viene intimato l'adempimento;
 - h) siano state irrogate sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Concessionario di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
 - i) in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Contraente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del predetto decreto;
 - j) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - k) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
2. In caso di risoluzione della concessione, il Concessionario deve provvedere a sgomberare i locali dell'Università dai distributori automatici, previo congruo preavviso e senza chiedere alcun indennizzo.
3. In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Università provvederà ad escutere, senza altro avviso, l'intero importo della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni; il Concessionario dovrà in ogni caso garantire il servizio, senza soluzione di continuità, fino al subentro del nuovo Concessionario.

ART. 17 – RECESSO

1. L'Università può recedere dal contratto di concessione per motivi di pubblico interesse.
2. Se l'Università recede dal contratto di concessione per motivi di pubblico interesse spettano al concessionario:

- a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, oppure, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;
 - b) i costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.
3. Senza pregiudizio per il pagamento delle somme dovute, in tutti i casi di cessazione del rapporto concessorio diversi dalla risoluzione per inadempimento del Concessionario questi ha il diritto di proseguire nella gestione ordinaria del servizio, incassandone i ricavi da essa derivanti, sino all'effettivo pagamento delle suddette somme, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili individuati dal concedente unitamente alle modalità di finanziamento e di ristoro dei correlati costi.
 4. L'efficacia del recesso dalla concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte dell'Università delle somme previste dal comma 2.

ART. 18 – PENALI

1. La concessione prevede l'applicazione di penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del Concessionario commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra precisate verranno contestati entro cinque giorni dal momento in cui l'Università ne è venuta a conoscenza, a mezzo di comunicazione scritta, che sarà trasmessa mediante PEC al Concessionario. Il Concessionario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 giorni naturali e consecutivi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accolte, ovvero non vi sia stata risposta del Concessionario nei termini suddetti, potranno essere applicate al gestore le penali indicate.
3. Le sanzioni espresse nella tabella sopra non saranno applicate nel caso che gli impedimenti fossero determinati a causa di fattori tecnici non imputabili all'azienda.
4. Le penali saranno liquidate mediante rivalsa sull'importo della garanzia prestata o mediante maggiorazione sul canone di gestione.
5. Nel caso di rivalsa sull'importo della garanzia, l'Università provvederà ad incamerare la garanzia per la "quota parte" relativa ai danni subiti, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
Nel caso di inadempienze particolarmente gravi o ripetute, l'Università avrà facoltà, previa intimazione scritta al Concessionario, di risolvere il rapporto contrattuale in atto, secondo quanto previsto dal Codice civile, con tutte le conseguenze di Legge e del capitolato speciale d'onere che la risoluzione comporta. In tal caso l'Università, fermo restando quanto previsto dall'art. 16 comma 6, avrà la facoltà di affidare la concessione a terzi in danno dell'impresa – anche sulla base della graduatoria della gara esperita, fermo restando l'incameramento della garanzia.
6. L'Università potrà applicare al Concessionario penali sino alla concorrenza della misura massima del 10% del valore della concessione.

ART. 19 – SUBAPPALTO

In considerazione dell'unitarietà della prestazione, anche sotto il profilo delle esigenze connesse alla reportistica e agli aspetti igienico-sanitari, non è ammesso il subappalto della prestazione relativa.

ART. 20 – ESECUZIONE O COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO NEL CASO DI PROCEDURA DI INSOLVENZA O DI IMPEDIMENTO ALLA PROSECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO CON L'ESECUTORE DESIGNATO

1. Secondo quanto stabilito dall'art. 124 del D. Lgs. n. 36/2023, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo del Concessionario o di risoluzione del contratto o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, l'Università si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio.
2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni proposte dall'operatore economico interpellato in sede di gara.
3. Alla scadenza del periodo di affidamento e in caso di cessazione anticipata del rapporto concessorio, in conseguenza del nuovo affidamento si procede secondo quanto previsto dall'art. 191 del D. Lgs. n. 36/2023.

ART. 21 – MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL SUO PERIODO DI EFFICACIA E SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 189 del D. Lgs. n. 36/2023 e, in quanto compatibili, dell'art. 120 del medesimo D. Lgs..
2. Durante lo svolgimento del contratto, l'Università si riserva la possibilità di disporre spostamenti dei distributori installati, con oneri a carico del Concessionario, in altre zone ritenute idonee.
3. Ai sensi dell'art. 120 comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, l'Università si riserva la facoltà di richiedere l'installazione di altri distributori nel limite del 20% o di variarli in diminuzione, nel medesimo limite del 20%, del numero totale dei distributori posti a gara, alle stesse condizioni contrattuali ed economiche previste nel contratto originario.
4. In caso di aumento o diminuzione del numero dei distributori il canone di gestione verrà calcolato in dodicesimi di anno e per ciascun distributore. Qualora il distributore venga installato nel corso del mese:
 - I. il canone dovrà essere versato per intero se l'installazione è avvenuta entro il giorno 15 del mese in questione;
 - II. il canone non dovrà essere versato per il mese in questione se l'installazione è avvenuta oltre il giorno 15 del mese;
5. Per quanto riguarda la sospensione dell'esecuzione, si applicano, se ed in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 22 – VERIFICHE E CONTROLLI

1. L'Università, mediante propri incaricati, potrà chiedere al Concessionario in ogni momento informazioni ed effettuare ispezioni e sopralluoghi ove sono ubicate le macchine distributrici per:

- a) assicurare la regolare esecuzione del contratto, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali;
 - b) controllare la qualità delle bevande e degli alimenti, la qualità fisica, chimica e microbiologica dei prodotti e i prezzi dei prodotti venduti, la pulizia e sanificazione ordinaria delle varie componenti dei distributori, e il funzionamento dei distributori in generale. In particolare, per gestire i rischi e garantire la qualità del servizio offerto è necessario controllare l'eventuale contaminazione microbica di superfici interne ed esterne del distributore automatico, dei prodotti alimentari (cibi dolci, salati e bevande), e dell'acqua contenuta nel serbatoio.;
 - c) verificare le procedure di autocontrollo messe in atto in materia di HACCP e sul mantenimento degli standard qualitativi dichiarati in sede di offerta.
- 2. L'Università potrà chiedere la documentazione che attesti l'avvenuto controllo dell'integrità dei prodotti inseriti e degli interventi di pulizia, sanificazione e rifornimento effettuati.
 - 3. L'Università potrà inoltrare periodicamente questionari all'utenza per misurare il "gradimento del servizio", relativamente alla qualità delle bevande e degli alimenti, alla qualità dei prodotti, al rispetto dei prezzi e quant'altro ritenga utile per misurare la suddetta soddisfazione dell'utenza in merito al servizio in parola.
 - 4. Nel corso del rapporto l'Università ha diritto di eseguire la verifica dei parametri quantitativi, qualitativi e il controllo del rispetto dei parametri previsti dall'offerta tecnica con ricorso anche ad analisi presso laboratori convenzionati con l'Università, senza che l'Impresa possa rifiutarsi, pena la risoluzione del contratto.

ART. 23 – RESPONSABILE DEL CONTRATTO, DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E COMITATO DI VIGILANZA

- 1. Per la regolare esecuzione del servizio il Concessionario, prima dell'inizio dell'esecuzione della concessione, deve nominare un Responsabile del Contratto, incaricato di dirigere, coordinare e controllare le attività connesse al servizio.
- 2. L'Università si rivolgerà direttamente a tale Responsabile per ogni problema che dovesse sorgere durante l'espletamento del servizio.
- 3. Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse a tale Responsabile e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge al Concessionario.
Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Responsabile, sarà considerato dall'Università dichiarato e sottoscritto in nome e per conto del Concessionario.
- 4. L'Università si riserva di indicare al Concessionario nominativi ed e-mail dei Referenti per ciascuna Struttura ove sono ubicati i distributori, che avranno il compito di segnalare al Responsabile del Contratto guasti, disservizi, mancati approvvigionamenti e qualsiasi necessità immediata che si rendesse necessaria per l'ordinaria gestione del servizio.
- 5. I Referenti dell'Università trasmetteranno periodicamente all'Area Acquisti Centralizzati e Servizi Tecnici le sopra dette segnalazioni effettuate al Responsabile del Contratto indicato dal Concessionario e gli eventuali reclami dell'utenza.
- 6. Nella fase di esecuzione del contratto, l'Università si avvale di DEC, il quale provvede alle attività di direzione, coordinamento e controllo tecnico-contabile nella fase esecutiva del contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e alle condizioni offerte dal concessionario in sede di gara.

ART. 24 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario è tenuto al rispetto puntuale di quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine il concessionario è tenuto a dichiarare all'Università gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e i soggetti delegati ad operare su detto conto. Il Concessionario è tenuto inoltre a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.

ART. 25 – RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO E COPERTURE ASSICURATIVE

1. Il Concessionario è tenuto ad adottare, nell'esecuzione dei servizi, dei procedimenti e delle cautele necessarie ad evitare danni ai pavimenti, ai muri, agli immobili in genere, ai mobili ed alle attrezzature di qualsiasi tipo sia in loco che trasportate. Qualora dovessero essere provocati danni ai mobili od agli immobili, il Concessionario sarà tenuto a darne tempestivamente notizia per scritto all'Università.
2. Prima della stipula del contratto l'Impresa dovrà fornire copia delle polizze assicurative relative alla copertura dei seguenti rischi:
 - a) danni subiti dall'Università con un massimale pari ad euro 2.500.000,00 a causa di danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio;
 - b) responsabilità civile RCT per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio con un massimale pari ad euro 500.000,00.
 - c) furto, danneggiamento e atti vandalici a danno delle apparecchiature e attrezzature installate.
3. Il concessionario è tenuto comunque a manlevare l'Università da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta a qualsiasi titolo configurata a seguito di atti o fatti dipendenti dall'esercizio delle apparecchiature e attrezzature installate o dei prodotti forniti.
4. La constatazione dei danni sarà verbalizzata in contraddittorio tra l'Università ed il Concessionario al momento della segnalazione eventualmente pervenuta all'Università o comunque all'atto della riconsegna degli spazi.
5. L'Università è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'impresa, durante l'esecuzione del servizio.

ART. 26 – NORME DI SICUREZZA E DUVRI

Il servizio deve essere svolto nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e di igiene del lavoro come previsto nel D. Lgs. n. 81/2008. Per quanto concerne i rischi da interferenza si rinvia al Documento di Valutazione Rischi da Interferenze – DUVRI.

ART. 27 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietato cedere anche parzialmente il contratto assunto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 36/2023.

ART. 28 – SPESE CONTRATTUALI E FORO COMPETENTE

1. Il Concessionario si impegna a stipulare il contratto alla data che sarà comunicata, previa costituzione della garanzia definitiva e stipula delle polizze indicate nel capitolato speciale d'oneri.
2. Le spese di bollo e di registrazione alla stipula del contratto sono a totale carico del Concessionario.
3. È a carico del Concessionario il pagamento di tutte le imposte e tasse dovute per legge e relative all'esercizio dell'attività, escluse quelle relative alla proprietà degli spazi ed allo smaltimento dei rifiuti.
4. Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione del contratto di cui al presente Capitolato speciale è competente il Foro di Siena.
5. Il ricorso all'arbitrato è escluso.

ART. 29 – RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Il Concessionario si impegna a rispettare quanto previsto dal Codice della Privacy (D. Lgs. 196/2003 coordinato con il D. Lgs. 101/2018) e dai successivi regolamenti e provvedimenti in materia di riservatezza.

Il Concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni della Stazione Appaltante di cui venga eventualmente a conoscenza nel corso di durata del contratto. Tali dati devono essere utilizzati dal Concessionario esclusivamente per le finalità connesse con l'oggetto dell'appalto e non possono essere divulgati per nessun motivo.

In particolare, il Concessionario deve:

- I. mantenere la più assoluta riservatezza su atti e documenti di carattere amministrativo e/o tecnico e di qualsiasi altro materiale informativo di cui venga in possesso durante l'esecuzione del contratto;
- II. non divulgare a nessun titolo le informazioni acquisite dalla Stazione Appaltante durante lo svolgimento dell'appalto, neanche dopo la scadenza del Contratto, salvo i casi in cui la Stazione Appaltante abbia espresso preventivamente e formalmente il proprio consenso;
- III. relativamente ai dati personali di cui entra in possesso, il Concessionario ne è responsabile ai sensi di quanto previsto dal GDPR 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e successivi regolamenti e provvedimenti in materia di riservatezza.

Il Concessionario adotta, nell'ambito della propria struttura organizzativa ed operativa, le opportune disposizioni affinché gli obblighi di cui sopra siano scrupolosamente osservati e fatti osservare dai propri collaboratori e dipendenti, nonché dai terzi estranei eventualmente coinvolti nelle attività esecutive del contratto. Nel caso di accertata inadempienza agli obblighi del presente articolo la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, fatta salva ogni altra azione per il risarcimento del danno.

La Responsabile Unica del Progetto

(Dott.ssa Luisa Salvati)

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

